

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MESORACA, TRIPODI, ALBERTI e GAROFALO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1987

Istituzione della provincia di Crotone

ONOREVOLI SENATORI. - L'istituzione della provincia di Crotone, che avanziamo con il presente disegno di legge, nel quadro della riforma dell'attuale ordinamento delle autonomie e dei poteri locali risponde ad esigenze obiettive e reali.

Tale proposta non contrasta con lo spirito della riforma in atto, ma si muove al suo interno.

Da tutti, oggi, è avvertita infatti la necessità di pervenire al più presto ad una ridefinizione del ruolo e delle funzioni dell'ente provincia che deve diventare un ente intermedio tra regione e comuni con funzioni di programmazione economica e territoriale e di sintesi unitaria delle istanze degli enti locali.

In tale quadro e per meglio assolvere a questo ruolo, è necessario ridisegnare anche dal punto di vista territoriale e geografico i confini delle attuali province nate in un contesto storico, politico, sociale ed economico assai diverso da quello odierno.

Le trasformazioni economiche e sociali di questi anni hanno determinato mutamenti profondi in tutto il paese, nelle regioni e nelle province, che hanno messo, in un certo senso, «in crisi» l'attuale assetto delle province che non riesce più a rispondere, se non con fatica, e con gravi limiti e deficienze, alle esigenze e alle necessità per un verso nuove delle popolazioni, col rischio di contribuire ad aggravare sempre più il distacco tra il cittadino e lo Stato.

Un maggiore decentramento, o meglio un decentramento territoriale dello Stato più adeguato e più aderente alla realtà di oggi è uno dei prossimi problemi di fondo, la cui soluzione può favorire non soltanto un funzionamento migliore della «macchina-Stato», creare un nuovo rapporto tra cittadino e Stato, ma può permettere soprattutto l'introduzione di profonde modifiche nel modo di governare, di programmare, di utilizzare le risorse, il territorio, l'ambiente e può incidere positivamente nella realtà economica e sociale di vaste aree del Paese oggi in difficoltà.

Una siffatta esigenza è addirittura urgente e necessaria in alcune regioni ove assai debole si dimostra il tessuto democratico sia sul piano istituzionale che su quello economico, politico e sociale.

La Calabria, da questo punto di vista, è un «caso limite».

Essa attraversa una crisi complessiva grave e pericolosa.

Alle difficoltà di ordine economico (è all'ultimo posto tra le regioni italiane, come reddito *pro capite*, come occupazione eccetera) si aggiungono quelle di ordine sociale e politico (mafia, ordine pubblico, eccetera, che rendono sempre più gracile e debole il suo tessuto democratico).

Certo la cause di ciò sono molteplici e investono scelte politiche portate avanti finora dai vari governi, ma non è neppure estraneo il modo di come lo Stato, attraverso le sue articolazioni, è stato ed è qui presente, di come ha funzionato e continua a funzionare il tipo di decentramento istituzionale esistente in Calabria, con solo tre province, in una regione che si estende da nord a sud lungo un territorio di ben 350 chilometri circa, con oltre 400 comuni di cui molti distano dai rispettivi capoluoghi più di 150 chilometri e con un sistema viario e di trasporti del tutto inadeguato.

L'istituzione di una nuova provincia potrà rendere meno difficile questa situazione.

È in tale contesto che avanziamo la proposta dell'istituzione della provincia di Crotona.

La nuova provincia comprenderebbe i comuni che fanno parte dell'attuale collegio di Crotona per la elezione del Senato della Repubblica e cioè 31 comuni della provincia

di Catanzaro e 8 comuni della provincia di Cosenza, per un totale di 49 comuni e una popolazione di 250.000 abitanti circa.

Il territorio e i comuni che saranno compresi nell'istituenda provincia presentano caratteristiche peculiari che ne delineano un'identità omogenea all'interno della regione Calabria e diversa dal resto delle due province di Catanzaro e Cosenza.

Si tratta di una vasta area che si affaccia sul mare Jonio e va dal comune di Botricello a Cariati, tra il territorio delle due province di Catanzaro e Cosenza, incuneandosi con un vertice nella Sila sino all'altezza del Comune di San Giovanni in Fiore.

È un comprensorio che ha, quindi, confini geografici quasi naturali e che conserva dagli anni più remoti usi e costumi, cultura e tradizioni quasi identici.

Assai interessante esso si presenta sul piano economico e sociale.

Il suo forte e consolidato apparato produttivo, malgrado le difficoltà in atto derivanti dalla crisi più generale che investe il Paese, è caratterizzato da un settore industriale con la presenza di grandi fabbriche, come la Pertusola (che dà il 50 per cento dello zinco prodotto in Italia), la Montedison, la Cellulosa Calabria e da un diffusa ed articolata rete di piccole e medie industrie, che trovano nei bacini idroelettrici della vicina Sila, nel porto di Crotona (il più importante porto commerciale che si affaccia sul mare Jonio) e nell'aeroporto di S. Anna, i presupposti necessari per il loro consolidamento e sviluppo; da un'agricoltura moderna e rinnovata che, soprattutto nelle vallate del Tacina, del Neto e del Lipuda, è stata in questi anni interessata a processi di riconversioni culturali, incoraggiati dal sorgere in loco di una serie di industrie di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli (zuccherificio, conservifici, mangimifici, oleifici eccetera), che saranno sicuramente intensificati nell'immediato futuro con il completamento del complesso elettro-irriguo del Neto-Tacina-Passanti; da un terziario qualificato e da un'attività turistica assai sviluppata, incoraggiata dalle risorse naturali esistenti, da quelle climatiche, paesaggistiche e ambientali a quelle artistiche, culturali e archeologiche di cui è ricco tutto il comprensorio.

Per quanto concerne gli uffici ed organismi pubblici di rilievo sovracomunale oggi esistenti nel comprensorio e che dimostrano come, concretamente, il processo di autonomia provinciale si sia già avviato, vogliamo qui ricordare gli uffici giudiziari con il tribunale di Crotona, le preture di Crotona, Strongoli, Savelli, Cirò, Petilia Policastro, Santa Severina e di Cariati, gli uffici finanziari con l'ufficio imposte dirette, l'ufficio del registro, il comando di compagnia della Guardia di finanza, il comando di compagnia dei Carabinieri a Crotona e a Cirò Marina, il commissariato della Polizia di Stato, la Capitaneria di porto, il distaccamento dei Vigili del fuoco, la sede dell'INAIL e dell'INPS, la delegazione dell'ACI, eccetera.

Inoltre il comprensorio è già sede delle unità sanitarie locali di Crotona, di Cirò Marina, di Botricello, di Mesoraca e di San Giovanni in Fiore; di quattro consorzi di bonifica, di quattro distretti scolastici, di due curie vescovili (Crotona e Cariati) ed una arcivescovile (Santa Severina).

Quasi tutti i partiti politici sono organizzati in federazioni autonome con funzione provinciale (PCI, PSI, PSDI) o in organizzazioni circondariali (DC, PRI, eccetera), con ampia autonomia decisionale.

Organizzazioni autonome equivalenti a quelle provinciali hanno le organizzazioni sindacali (CGIL-CISL-UIL) e quelle di massa (Confcoltivatori, Lega delle cooperative, eccetera).

Sono queste alcune qualità che candidano Crotona a nuova provincia della Calabria.

È una proposta questa che trova una sua validità oltretutto anche in precisi riferimenti storici, nella storia passata e recente di Crotona e dei comuni del suo comprensorio che, sin dai tempi della Magna Grecia, in epoca Romana, nel Medio Evo e soprattutto durante gli anni del «Marchesato», hanno sempre conservato una propria identità, sino ad arrivare alla fine della seconda guerra mondiale e agli anni '50 quando le popolazioni di questo comprensorio furono protagoniste delle grandi lotte per la rottura del latifondo e la conquista delle terre che posero con forza il problema della riforma agraria e la «questione meridionale» e buttarono le basi per l'avvio di una nuova e diversa politica economica e sociale.

È stata questa consapevolezza di una identità storica e culturale unitamente a motivazioni di carattere sociale e politico che ha indotto le popolazioni di questo comprensorio, già negli anni '50, a sviluppare una serie di iniziative unitarie, sorrette da tutti i partiti e dalle organizzazioni sociali e di massa, per rivendicare l'istituzione della provincia.

Da allora tale obiettivo, divenuto sempre più attuale, è rimasto sempre presente nelle aspettative di queste popolazioni, nella iniziativa e nei programmi dei Partiti e delle organizzazioni sindacali e di massa.

Oggi vi sono le condizioni perchè finalmente tali aspettative non vengano più disattese.

La riforma dell'ordinamento delle autonomie e dei poteri locali in corso, l'inadeguatezza dell'attuale assetto delle province soprattutto in alcune regioni come la Calabria, la esigenza di pervenire alla ridefinizione di un nuovo ruolo della provincia e a un ridisegno territoriale più rispondente alle nuove realtà economiche, sociali e politiche, determinatesi in questi anni, spingono in tale direzione.

In tale ambito, e tenuto conto di quanto abbiamo esposto nella presente relazione, riteniamo che la proposta di istituire la nuova provincia di Crotona sia divenuta una necessità non più rinviabile e da prendere in seria considerazione.

Il disegno di legge comprende nove articoli.

L'articolo 1 istituisce la nuova provincia e stabilisce i comuni che ne fanno parte.

L'articolo 2 si riferisce alla prima elezione del consiglio provinciale.

L'articolo 3 prevede la nomina di un commissario per adempiere ai primi provvedimenti necessari al funzionamento della provincia.

L'articolo 4 stabilisce i compiti dei Ministeri competenti ad emanare i provvedimenti occorrenti alla istituzione nella nuova provincia degli uffici e organi occorrenti.

L'articolo 5 prevede gli oneri finanziari e regola i trasferimenti dei mezzi finanziari dello Stato e della regione a favore delle province.

L'articolo 6 prevede l'utilizzazione del personale traendolo dagli enti che attualmente gestiscono i servizi sul territorio della costituenda provincia.

L'articolo 7 autorizza il Governo alla revisione delle circoscrizioni finanziarie e giudiziarie.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 8 prevede la regolarizzazione degli affari amministrativi e giurisdizionali pendenti, alla data di inizio del funzionamento della nuova provincia, presso la prefettura delle province esistenti, che debbono passare, per competen-

za, ai rispettivi uffici della nuova provincia.

L'articolo 10 prevede l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della provincia di Crotone)

1. È istituita la provincia di Crotone con capoluogo Crotone e comprendente i comuni di: Belcastro, Belvedere di Spinello, Bocchigliero, Botricello, Caccuri, Campana, Carfizzi, Cariati, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Longobucco, Mandatoriccio, Marcedusa, Melissa, Mesoraca, Pallelagorio, Petilia Policastro, Petronà, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Giovanni in Fiore, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scala Coeli, Scandale, Strongoli, Terravecchia, Umbriatico, Verzino.

Art. 2.

(Elezione del consiglio provinciale)

1. Le elezioni del nuovo consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

Art. 3.

(Norma transitoria)

1. Fino alla elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova amministrazione sono adottati da un commissario nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

Art. 4.

(Uffici periferici dello Stato)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Ministeri competenti, con

proprio decreto, sentita la regione Calabria, emanano i provvedimenti occorrenti alla istituzione nella nuova provincia di Crotona, degli uffici ed organi provinciali dello Stato nonché alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività tra le province di Catanzaro e Cosenza e quella di Crotona.

Art. 5.

(Oneri finanziari)

1. Le spese per i locali, per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli di bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.

2. I trasferimenti dei mezzi finanziari, dello Stato e della regione a favore delle province di Catanzaro e di Cosenza vengono ripartiti fra le tre province di Catanzaro, di Cosenza e di Crotona in misura proporzionale alla popolazione residente in ciascuna delle tre province.

Art. 6.

(Personale)

1. Il personale della provincia di Crotona è tratto dagli enti che attualmente gestiscono i servizi sul territorio della costituenda provincia, attraverso gli istituti della mobilità previsti dalle normative dei contratti di lavoro.

Art. 7.

(Revisione delle circoscrizioni finanziarie e giudiziarie)

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a procedere alla revisione delle circoscrizioni finanziarie e giudiziarie per armonizzarle con l'ordinamento territoriale della nuova provincia.

Art. 8.

(Affari amministrativi e giurisdizionali pendenti)

1. Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali pendenti, alla data di inizio del funzionamento della nuova provincia, presso la

prefettura e gli altri organi anche giurisdizionali delle province di Catanzaro e di Cosenza e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 1 passano, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici della provincia di Crotona.

Art. 9.

(Autorizzazione ai Ministeri competenti per le necessarie variazioni nei bilanci)

1. I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale e alla costituzione e all'arredamento degli uffici statali e dell'amministrazione provinciale arrecando, per la relativa spesa, le necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.

Art. 10.

(Entrata in vigore della legge)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.